

LUIGI BORRE'
Professore Associato di Economia Aziendale
Dottore Commercialista

**OSSERVAZIONI ALLA BOZZA PRINCIPIO CONTABILE OIC 4 – FUSIONE
E SCISSIONE**

Nel seguito si riportano alcune osservazioni riferite alla bozza di principio contabile di cui in epigrafe.

Par. 4.3.1. e 4.4.2.1	<p><u><i>Retrodatazione effetti contabili e fiscali e consolidamento dei dati contabili.</i></u></p> <p>Il documento osserva: “Come si è visto nel precedente paragrafo 4.3.1 dedicato alla nozione di retroattività contabile e fiscale elaborata dalla dottrina prevalente, essa si individua nella data immediatamente successiva a quella di chiusura dell’ultimo esercizio delle società, se essa è la medesima per tutte le società, oppure nella data di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporante che sia più vicina alla data di effetto legale della fusione, se le date sono diverse”.</p> <p>Resta il dubbio su come procedere se la società incorporata sia stata costituita successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio della incorporante. In questo caso potrebbero darsi due casi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mantenimento della possibilità di retrodatazione alla data dell'ultimo bilancio dell'incorporante;2. imposizione di un limite massimo di retrodatazione nella data di costituzione della incorporata. <p>La distinzione è forse più formale che sostanziale, in quanto in entrambi i casi, di fatto, tutte le scritture contabili dell'incorporata (fino da quelle della sua costituzione) confluiscono nel sistema contabile dell'incorporante.</p> <p>Pertanto, può risultare anomalo dare decorrenza alla fusione, sia pure solo nel profilo contabile e fiscale, con data antecedente a quella dell'esistenza stessa di una delle due società. Tra le due opzioni, dunque, sembra preferibile la seconda.</p> <p>Del resto, se al contrario fosse la incorporante ad essere stata costituita nell'esercizio in corso, non pare vi possano essere dubbi sul fatto che la retrodatazione in questione non possa essere fatta risalire a date antecedenti a quella della suddetta costituzione.</p>
Par. 4.4.3	<p><u><i>Fusione diretta - Differenze di fusione – disavanzo da concambio</i></u></p> <p>In merito alle differenze di fusione e, in particolare, al disavanzo da concambio, il documento prevede la possibilità di allocazione dello stesso in capo a beni plusvalenti dell’incorporata o ad avviamento a quest’ultima associabile. Sono note alcune obiezioni in proposito sollevate dalla dottrina aziendalistica, ancora ribadite e meglio qualificate in osservazioni alla bozza di OIC 4 formulate da altri studiosi (in particolare il sottoscritto si è confrontato con i Proff. Perotta</p>

e Garegnani, alle cui osservazioni rinvia).

In questa sede si ritiene porre alcune ulteriori questioni che, a giudizio dello scrivente, sollevano numerosi dubbi sulla opportunità di allocazione del disavanzo da concambio in capo ad eventuali cespiti plusvalenti.

La bozza OIC 4 osserva che il disavanzo da concambio è in sostanza dovuto al maggior apprezzamento relativo del valore effettivo della società incorporata rispetto a quello dell'incorporante. Ove emerga tale differenza, sostiene il *Documento*, occorre verificare se tra i cespiti della incorporata ve ne siano di plusvalenti o se sia individuabile un valore di avviamento: in caso affermativo, il disavanzo – nei limiti del suo ammontare – sarebbe allocabile ai suddetti titoli. Secondo poi una parte della dottrina, l'allocazione in parola sarebbe consentita solo in presenza di una relazione analoga a quella prevista per i conferimenti dall'articolo 2343 c.c.

La concezione alla base del *Documento* accosta per taluni aspetti l'operazione di fusione a quella di conferimento. In tal senso, l'allocazione del disavanzo da concambio originerebbe da una considerazione del tipo: *“il disavanzo in questione deriva dal costo che implicitamente la incorporante sostiene per acquisire la quota di patrimonio della incorporata che ancora non le pertiene, costo corrisposto con moneta costituita dalle azioni della incorporante medesima. In altri termini, la incorporante riceve una sorta di conferimento dai soci terzi della incorporata e tale conferimento viene liberato con un aumento di capitale al servizio del concambio di fusione.”* In base a questa orientamento il *Documento* associa al differenziale tra aumento di capitale al servizio della fusione e corrispondente quota di patrimonio netto della incorporata il significato di una sorta di “extra costo pagato” dalla incorporante ai soci della incorporata.

È opinione dello scrivente che tale concezione – peraltro non esplicitata dall'OIC 4 – per quanto in astratto e per taluni aspetti condivisibile, trova nel *Documento* un'applicazione parziale e non coerente. Oltre che per le ragioni da altri già chiarite, si ritiene di non condividere il suddetto approccio proprio per tale incoerenza concettuale, che determina disparità nei trattamenti di differenti forme di fusione, fermi i profili economico-sostanziali sottostanti.

Ove si assuma come propria la concezione dianzi tratteggiata (fusione avente profili analoghi al conferimento: conseguente possibilità di emersione di plusvalori latenti con eventuale perizia ex art. 2343 c.c.), si ritiene che si pongano talune problematiche di fatto non affrontate o non risolte nel testo del *Documento*.

Si osserva:

1. se il disavanzo da concambio può segnalare un maggiore valore relativo della società incorporata rispetto all'incorporante,

	<p>l'avanzo da concambio può segnalare la situazione simmetricamente opposta. In questo secondo caso l'OIC 4 esclude la possibilità di emersione contabile di eventuali plusvalori riferibili ai cespiti ed all'avviamento della incorporante, con la sola giustificazione che ciò aumenterebbe l'avanzo. Ferma la concezione di cui si è detto in precedenza, la posizione pare al sottoscritto incoerente: se si ritiene che l'emersione di plusvalori nel primo caso (disavanzo da concambio/plusvalori della incorporata) sia auspicabile e consentita per una migliore rappresentazione di bilancio, non si vede perché nel secondo caso (disavanzo da concambio/plusvalori della incorporata) il semplice "rigonfiamento" dell'avanzo debba costituire ostacolo invalicabile per recepire analoghi plusvalori, questa volta però collocati in capo alla incorporante (eventualmente previa elaborazione di una perizia modellata sul tipo del 2343 c.c.).</p> <p>È stato osservato in dottrina che il disavanzo da concambio esprime una sorta di sacrificio/costo sostenuto dalla incorporante per acquisire la incorporata, il cui valore è relativamente maggiore di quello della incorporante stessa. Se ciò è vero (e lo è certamente in alcuni casi), è altrettanto vero che l'avanzo da concambio esprime un sacrificio/costo a carico dei soci della incorporata in virtù del maggiore valore relativo della incorporante: ci si chiede allora per quale ragione nei due casi debbano aversi atteggiamenti differenti.</p> <p>2. Ove non emergano differenze da concambio non significa, evidentemente, che non vi siano cespiti plusvalenti in capo alle società che partecipano alla fusione. Ci si chiede allora: se dall'esame dei documenti (relazione degli amministratori, relazione degli esperti sulla congruità del concambio e relazione del professionista che ha valutato le società) che l'OIC 4 richiama ai fini dell'accertamento dell'esistenza di plusvalori per la ripartizione del disavanzo da concambio, emergesse l'esistenza di significativi plusvalori in capo alla incorporante o alla incorporata, perché non dovrebbero essere riconosciuti contabilmente (ancora, eventualmente, nei limiti fissati da una perizia ex 2343 c.c.), così come viene ritenuto ammissibile nel caso del disavanzo da concambio. Anche in questo caso, infatti, sia i soci della incorporante che quelli della incorporata sostengono un sacrificio/costo che, tuttavia, può non emergere in quanto compensato dal valore relativo della "moneta" con cui essi realizzano lo scambio, cioè le azioni che essi detengono prima della fusione.</p> <p>3. L'orientamento della bozza di OIC 4 comporta che possano emergere in bilancio anche lievi plusvalori, magari associati a beni della incorporata il cui valore economico sia instabile e non sempre chiaramente accertabile, mentre contestuali ed evidenti</p>
--	--

	<p>plusvalori di beni della incorporante rimangono in ogni caso latenti e trascurati dal sistema contabile.</p> <p>4. È singolare constatare che fermi restando eventuali plusvalori latenti su beni di una data società, con l'attuale impostazione dell'OIC 4 questi siano destinati ad emergere o meno a seconda del valore relativo della società incorporante. In altri termini, i plusvalori emergono se la società in questione viene incorporata da una società di valore relativo basso, mentre non emergono in caso contrario.</p> <p>Sulla base delle considerazioni in precedenza richiamate e di altre già descritte da altri commentatori, lo scrivente reputa che l'impostazione assunta dall'OIC 4 in materia di allocazione del disavanzo da concambio non sia condivisibile. Ciò non perché non siano configurabili e concretamente realizzabili situazioni nelle quali detto disavanzo sia accompagnato dalla presenza di effettivi plusvalori in capo alla incorporata, quanto piuttosto perché la regolamentazione proposta introduce un fattore di grande disomogeneità nel trattamento contabile di differenti fattispecie di fusione, indipendentemente da differenze nella sostanza economica delle stesse e dalla esistenza e consistenza di plusvalori latenti.</p> <p>La linea proposta dal principio sembrerebbe voler accogliere, sia pure in misura molto parziale, l'orientamento del principio contabile internazionale IFRS 3, consentendo una più ampia emersione di plusvalori rispetto alla semplice allocazione del disavanzo da annullamento. Peraltro, si osserva che l'OIC 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risulta sprovvisto di una delimitazione di perimetro di applicazione analoga a quella del citato IFRS, in particolare per quanto attiene alla definizione di <i>business combination</i> e consente quindi l'emersione di plusvalori da allocazione del disavanzo da concambio anche in situazioni “<i>under common control</i>”; b. stabilisce regole di emersione dei plusvalori latenti che, lungi dal favorire una maggiore significatività dei valori contabili che scaturiscono dal processo di fusione, ne determina la disparità di caso in caso.
Par. 4.6.2	<p><u>Fusione inversa – Natura delle differenze contabili e loro allocazione</u></p> <p>Il documento OIC 4 afferma che le differenze contabili che emergono per effetto della fusione inversa possono esclusivamente essere classificate quali differenze da concambio, posto che nella incorporante-controllata non esiste alcuna partecipazione nella incorporata-controllante.</p> <p>D'altro canto, come principio generale, si afferma la necessità che con la fusione inversa si producano i medesimi effetti che si otterrebbero con la fusione diretta.</p> <p>Non si intende qui muovere rilievi di carattere puramente nominalistico</p>

in merito alla definizione della differenza contabile che emerge dalla fusione. La natura della differenza in questione, tuttavia, appare di significativa importanza, posto che da essa possono discendere differenti effetti nel trattamento di bilancio della stessa.

Sul punto va rammentato che, con riguardo alla fusione diretta vi è una chiara distinzione tra differenze da annullamento e differenze da concambio; inoltre, in merito ai cosiddetti disavanzi, mentre vi è sostanziale convergenza del pensiero di dottrina e prassi in merito al trattamento del disavanzo da annullamento, non vi è altrettanta condivisione sul trattamento da riservare al disavanzo da concambio (si vedano, tra le altre, le considerazioni di cui ai punti precedenti, nonché l'ampio dibattito esistente in letteratura).

Va rilevato che le grandezze che determinano la differenza da annullamento (*“valore della partecipazione nella controllata detenuta dalla controllante incorporata”* e *“quota di patrimonio netto della controllata-incorporante di pertinenza della controllante-incorporata”*), si ripresentano identiche anche nella fusione inversa (la circostanza in parola risulta tra l'altro evidente dalle esemplificazioni contenute nel paragrafo 4.6.2 sezione C).

L'importanza di tale differenza è attestata dallo stesso documento OIC 4, che, di fatto, sdoppia la propria differenza di concambio in:

A)

“valore della partecipazione nella controllata
detenuta dalla controllante incorporata”

- “quota di patrimonio netto della controllata-incorporante
di pertinenza della controllante-incorporata”

e

B)

“aumento di capitale al servizio della fusione”

- “patrimonio netto della controllante-incorporata”

La differenza (A), coincidente con la differenza da annullamento della fusione diretta, viene ritenuta allocabile su eventuali beni plusvalenti; la differenza (B), se positiva, deve invece essere portata a riduzione del patrimonio della società risultante dalla fusione.

Tutto ciò considerato, lo scrivente ritiene che, anche nella fusione inversa, la differenza di cui sub (A) sarebbe più opportunamente classificabile come differenza da annullamento per le seguenti ragioni:

- i. dal punto di vista sostanziale, la differenza in questione corrisponde esattamente alla differenza da annullamento della fusione diretta (a cui occorre riferirsi in base al citato principio generale di equivalenza di effetti tra le due tipologie

	<p>di fusione)</p> <p>ii. anche nella fusione inversa si attua l'annullamento della partecipazione nella società incorporante-controllata, con l'emissione di nuove azioni¹;</p> <p>iii. vi è unanimità di pensiero circa la possibilità di allocare tale differenza in capo a cespiti eventualmente plusvalenti. Stante la sua natura, essa non è minimamente incisa dal dibattito concernente le differenze da concambio relative alla fusione diretta. È pertanto corretto che il suo trattamento non debba essere condizionato dall'esito a cui detto dibattito potrà portare.</p>
--	---

¹ Il fatto che l'operazione di fusione inversa possa anche effettuarsi, per ragioni pratiche, con la riassegnazione ai soci della incorporata delle azioni della incorporante detenute dalla incorporata stessa pare circostanza meramente procedurale che non può condizionare le ragioni sostanziali qui sostenute.